



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - 2024

VISTO l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, concernente "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, in materia di affari regionali e autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera t), concernente la delega di funzioni in materia di azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socioeconomico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo il quale “Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

VISTO l’articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale il “Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all’articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026, dal quale risulta che per l’anno finanziario 2024 la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è pari a euro 195.740.927,00;



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

CONSIDERATO che occorre procedere al riparto degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane relativi all'annualità 2024 per la quota relativa agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

RITENUTO di determinare l'importo complessivo della quota relativa agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in euro 195.408.167,42;

RITENUTO di ripartire tra le regioni un importo, pari a euro 105.660.952,39, del citato importo complessivo di euro 195.408.167,42, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, utilizzando i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti con delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021;

RITENUTO di ripartire un importo, pari a euro 89.747.215,03, del citato importo complessivo di euro 195.408.167,42, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di valorizzare specificatamente le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità;

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI 645 del 16 febbraio 2023 con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha richiesto la collaborazione della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per approfondimenti di carattere tecnico in materia di zone montane;

VISTA la nota prot. ISTAT 637825/23 del 17 febbraio 2023 con la quale l'ISTAT ha comunicato la propria disponibilità alla collaborazione richiesta per gli aspetti di carattere tecnico in materia di zone montane;

RITENUTO di utilizzare, ai fini della suddetta ripartizione, coefficienti denominati coefficienti di ripartizione *montani600*, considerando la metodologia di cui alla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021 - così come indicata nel documento ISTAT "Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (dicembre 2012)", paragrafo 2.4 - con l'introduzione di un indicatore geomorfologico e di un indicatore socioeconomico "di accessibilità" (per brevità, indicatore "logistico"), in luogo dell'indicatore del livello dei servizi pubblici di cui alla citata delibera CIPESS;

RITENUTO di determinare, pertanto, i suddetti coefficienti di ripartizione *montani600* sulla base di una formula che valorizzi, in uguale misura, l'indicatore di tipo geomorfologico introdotto e l'insieme degli altri indicatori di tipo dimensionale e socioeconomico;

VISTA l'intesa di cui all'atto Rep. 139/CU, sancita dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 28 novembre 2024;



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

DECRETA

Art. 1

(Risorse)

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (di seguito denominato Fondo) di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ammontano per l'anno 2024 a euro 195.408.167,42. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sulla base dei criteri, delle modalità e dei termini previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

(Riparto risorse coefficienti delibera CIPESS n. 53/2021 e procedure di richiesta)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartite tra le regioni, per un importo pari a euro 105.660.952,39, applicando i coefficienti utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti dalla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021, nella misura indicata nella colonna c) della seguente tabella A:

Tabella A: ripartizione importo di cui al comma 1

a)	b)	c)
Regioni	Coefficienti (già utilizzati per il riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna 2020-2021 arrotondati al 3° decimale) (%)	Ripartizione importo (€)



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Piemonte	8,464	8.943.143,01 €
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1,532	1.618.725,79 €
Lombardia	8,225	8.690.613,33 €
P.A. di Bolzano/Bozen	-	0,00 €
P.A. di Trento	-	0,00 €
Veneto	3,516	3.715.039,09 €
Friuli-Venezia Giulia	2,185	2.308.691,81 €
Liguria	2,545	2.689.071,24 €
Emilia-Romagna	5,578	5.893.767,92 €
Toscana	6,127	6.473.846,55 €
Umbria	3,456	3.651.642,52 €
Marche	3,129	3.306.131,20 €
Lazio	5,887	6.220.260,27 €
Abruzzo	5,538	5.851.503,54 €
Molise	2,470	2.609.825,52 €
Campania	7,733	8.170.761,45 €
Puglia	3,618	3.822.813,26 €
Basilicata	4,981	5.262.972,04 €
Calabria	8,183	8.646.235,73 €
Sicilia	6,596	6.969.396,42 €



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Sardegna	10,237	10.816.511,70 €
ITALIA	100,000	105.660.952,39 €

2. I coefficienti di ripartizione, indicati nella tabella A, di cui al comma 1, tengono conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con riferimento a:
 - a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Communities;
 - b) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;
 - c) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici;
 - d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
 - e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
 - f) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione;
 - g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.
4. Le regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui al comma 3, presentati dalle province nonché dalle città metropolitane.
5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a seguito di specifica richiesta di erogazione da parte delle regioni, contenente le azioni da finanziare di cui al comma 3, come previste dalle



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali, trasferisce alle regioni medesime le risorse indicate nella colonna c) della tabella A di cui al comma 1, secondo le modalità ed entro i termini previsti al comma 7.

6. Le regioni inviano la richiesta di cui al comma 5, tramite PEC all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, corredata della scheda allegata (scheda n.1) - che costituisce parte integrante del presente decreto - contenente l'anagrafica generale, il referente della governance delle azioni, le azioni da finanziare, le modalità di impiego delle risorse spettanti, il piano finanziario e il cronoprogramma.
7. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6, all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 a ciascuna delle regioni, previa verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 5 e 6, anche con riguardo alla coerenza delle azioni da finanziare con quelle previste al comma 3.
8. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta e la scheda di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al medesimo comma 6, sono riportate all'esercizio finanziario successivo, ad incremento dello stanziamento previsto.
9. Gli interventi previsti al comma 3 sono realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2028.

Art. 3

(Riparto risorse coefficienti *montani600* e procedure di richiesta)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartite, per un importo pari a euro 89.747.215,03, tra le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità, in ragione dei cosiddetti coefficienti di ripartizione *montani600* di cui alla colonna b), della seguente tabella B:

Tabella B: ripartizione importo di cui al comma 1

a)	b)	c)
----	----	----



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Regioni	Coefficienti ripartizione montani600 (arrotondati al 3° decimale) (%)	Ripartizione dell'importo (€)
Piemonte	15,707	14.096.429,21 €
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	4,010	3.598.859,00 €
Lombardia	19,057	17.103.358,07 €
P.A. di Bolzano/Bozen	-	0,00 €
P.A. di Trento	-	0,00 €
Veneto	6,553	5.880.974,00 €
Friuli-Venezia Giulia	3,340	2.997.406,71 €
Liguria	3,269	2.933.569,56 €
Emilia-Romagna	3,069	2.754.549,77 €
Toscana	3,323	2.981.922,97 €
Umbria	1,001	898.356,14 €
Marche	1,796	1.611.973,18 €
Lazio	5,206	4.672.686,48 €
Abruzzo	7,884	7.075.328,49 €
Molise	2,609	2.341.333,56 €
Campania	5,293	4.749.920,14 €
Puglia	0,466	417.923,31 €



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Basilicata	4,205	3.773.897,55 €
Calabria	6,469	5.805.450,37 €
Sicilia	4,740	4.253.945,85 €
Sardegna	2,005	1.799.330,67 €
ITALIA	100,000	89.747.215,03 €

2. I coefficienti di ripartizione *montani600* di cui alla colonna b), della tabella B, comma 1, sono determinati secondo gli indicatori di cui all'allegato A (tabella di sintesi degli indicatori) che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il calcolo dei coefficienti di cui al comma 1 è effettuato sulla base della formula di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. La formula di cui all'allegato B si basa sull'applicazione congiunta dell'indicatore geomorfologico di cui al comma 5 e degli indicatori dimensionali e socioeconomici di cui al comma 6, entrambi pesati nella misura percentuale del 50% del totale.
4. Ai fini dell'individuazione dell'indicatore geomorfologico di cui al comma 3 sono individuati, per ogni regione, il numero dei comuni che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche (di seguito, *comuni montani600*):
 - a) almeno il 35% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine s.l.m. e almeno il 30% del territorio con una pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ("aree lacustri" di cui all'allegato A) [criterio relativo alla pendenza];
 - b) almeno il 70% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine s.l.m., al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ("aree lacustri" di cui all'allegato A) [criterio relativo all'altimetria].
5. L'indicatore geomorfologico di cui al comma 3, così come riportato nella colonna 13 della tabella di cui all'allegato A, consiste nel rapporto tra il numero dei *comuni montani600* su base regionale, individuati ai sensi del comma 4, e il numero complessivo dei *comuni montani600* a livello nazionale.



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

6. Gli indicatori dimensionali e socioeconomici di cui al comma 3, riportati rispettivamente nelle colonne da 2 a 3 e nelle colonne da 5 a 9 della tabella di cui all'allegato A, sono pesati gli uni nella misura percentuale dell'80% e gli altri in quella del 20% attraverso i loro corrispettivi indicatori di sintesi, riportati nelle colonne 4 e 10 della tabella di cui al medesimo allegato A.
7. I coefficienti di ripartizione *montani600* di cui alla colonna b), della tabella B, comma 1, sono determinati tenendo conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".
8. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento a:
 - a) interventi di rigenerazione urbana;
 - b) interventi di efficientamento energetico di edifici adibiti ad uffici pubblici;
 - c) interventi di manutenzione della viabilità;
 - d) interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all'illuminazione pubblica;
 - e) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, attraverso la realizzazione delle Green Communities;
 - f) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici;
 - g) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
 - h) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.
9. Le regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui al comma 8, presentati dalle province nonché dalle città metropolitane.
10. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a seguito di specifica richiesta di erogazione da parte delle regioni, contenente le azioni da finanziare di cui al comma 8, come previste dalle



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali, trasferisce alle regioni medesime le risorse indicate nella colonna c), della tabella B, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini previsti al comma 12.

11. Le regioni inviano la richiesta di cui al comma 10, in formato elettronico all'indirizzo PEC affariregionali@pec.governo.it, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, corredata della scheda allegata (scheda n. 2) - che costituisce parte integrante del presente decreto - contenente l'anagrafica generale, il referente della governance delle azioni, le azioni da finanziare, le modalità di impiego delle risorse spettanti, il piano finanziario e il cronoprogramma.
12. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 11, all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 a ciascuna regione, previa verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 10 e 11, anche con riguardo alla coerenza delle azioni da finanziare con quelle previste al comma 8.
13. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta e la scheda di cui rispettivamente ai commi 10 e 11, entro il termine di cui al medesimo comma 11, sono riportate all'esercizio finanziario successivo ad incremento dello stanziamento previsto.
14. Gli interventi previsti al comma 8 sono realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2028.

Art. 4

(Monitoraggio)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora la realizzazione degli interventi previsti agli articoli 2 e 3 del presente decreto nonché il conseguimento degli obiettivi previsti. A tal fine, le regioni provvedono a trasmettere, entro il 31 dicembre 2026, con le modalità indicate dal citato Dipartimento, le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle attività di monitoraggio. Le regioni che non effettuano la trasmissione di cui al presente comma entro il termine previsto sono escluse dalle successive ripartizioni del Fondo fino a regolarizzazione di quanto previsto dal presente comma 1.
2. Entro il 31 dicembre 2028 le regioni provvedono a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con le modalità indicate dal medesimo Dipartimento, le informazioni e i dati



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

necessari alla conclusione delle attività di monitoraggio.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie chiede alle regioni interessate di far pervenire le informazioni e i dati di cui al medesimo comma entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di richiesta, trascorsi i quali, in caso di mancata trasmissione della documentazione inerente alla realizzazione degli interventi da parte delle regioni, il citato Dipartimento attiva le procedure per la revoca dell'atto di erogazione delle risorse e il conseguente recupero delle stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa-contabile, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Roberto Calderoli